



# Volantino concernente la presentazione di ricorsi

(Stato: 19 febbraio 2019)

## 1 Scopo

Con il presente volantino l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) mira a ridurre il numero di ricorsi senza possibilità di successo e a migliorare la qualità dei ricorsi presentati.

Il volantino è rivolto in particolare a dichiaranti professionali che presentano ricorsi in ambito doganale.

## 2 Scopo dei ricorsi e basi legali

Le decisioni dell'AFD, soprattutto le decisioni d'imposizione allestite sulla base della dichiarazione doganale, possono essere contestate mediante ricorso. La relativa procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), tenendo conto della preminenza di eventuali disposizioni speciali della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0).

## 3 Autorità di ricorso (competenza)

In linea di massima, il ricorso va presentato presso l'autorità indicata nei rimedi giuridici della decisione.

La decisione in merito a ricorsi contro decisioni degli uffici doganali compete per principio al circondario doganale competente (art. 116 cpv. 1 LD). In molti casi, tuttavia, anche gli uffici doganali dispongono delle necessarie competenze.

☞ **Il ricorso va preferibilmente presentato all'ufficio doganale presso il quale è avvenuta la dichiarazione doganale. In molti casi tale ufficio può autorizzare la correzione.**

Attenzione: i ricorsi/le opposizioni che, in base all'indicazione dei rimedi giuridici o alla legge, andrebbero presentati alla Direzione generale delle dogane devono essere trasmessi all'Amministrazione federale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.

## 4 Punti da osservare al momento della presentazione di ricorsi

Un ricorso deve essere chiaramente definito come tale. Di particolare rilievo per il trattamento sono inoltre il rispetto del termine (vedi punto 4.1) nonché forma e contenuto (vedi punto 4.2). Determinanti sono anche i mezzi di prova presentati (vedi punto 4.3).

### 4.1 Termine

Ai sensi dell'articolo 116 capoverso 3 LD, il termine di ricorso contro le decisioni d'imposizione doganale è di 60 giorni a contare dall'allestimento della decisione (nel caso delle altre decisioni si applica il termine indicato nei rimedi giuridici). Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato dall'AFD (art. 22 cpv. 1 PA). Il termine è osservato se il ricorso è consegnato

all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA).

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo, il termine scade il giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 3 PA).

Il termine di ricorso non decorre (art. 22a PA):

- dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

In caso di inosservanza del termine, in linea di massima non si entra nel merito del ricorso, vale a dire che esso non viene trattato dal punto di vista materiale. Per la decisione di non entrata nel merito vengono rimosse spese processuali (minimo fr. 100).

Un termine scaduto può essere restituito unicamente se il richiedente è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito (art. 24 cpv. 1 PA). In particolare, la non conoscenza della situazione giuridica, l'assenza per vacanze o malattia, la mancata pianificazione dei termini, il sovraccarico di lavoro o i problemi organizzativi in una ditta non sono motivi sufficienti per la restituzione di un termine. La restituzione di un termine deve essere chiesta entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento; nel contempo deve essere presentato il ricorso (art. 24 cpv. 1 PA).

☞ **Visto quanto illustrato, di regola non ha senso presentare un ricorso una volta che il termine per la presentazione è scaduto. Esso non ha possibilità di successo e spesso causa spese supplementari.**

☞ **Per domande concernenti la determinazione dell'IVA si rimanda al punto 6.**

## 4.2 Forma e contenuto

Il ricorso va presentato

- per scritto via posta o
- per via elettronica attraverso la piattaforma di trasmissione «PrivaSphere».

È altresì possibile consegnare personalmente il ricorso presso un ufficio doganale, un circondario doganale o la sede principale dell'AFD a Berna.

Se il ricorso viene presentato in forma cartacea, esso deve riportare la firma originale a mano. Il ricorso deve essere corredato di tutta la necessaria documentazione.

Il ricorso può essere presentato anche in forma elettronica attraverso la piattaforma di trasmissione «[PrivaSphere](#)», compilando imperativamente l'apposito modulo disponibile sul sito dell'AFD. Anche in questo caso occorre allegare tutta la documentazione necessaria. Sia sul ricorso sia sugli allegati deve figurare la firma elettronica qualificata e riconosciuta (SuisseID).

È vietato presentare documenti via fax o posta elettronica normale.

Ai sensi dell'articolo 52 PA un ricorso deve inoltre contenere gli elementi seguenti:

- Conclusioni:  
Deve trattarsi di una richiesta concreta, indicante quali elementi della decisione impugnata devono essere modificati e in che misura.
- Motivi:  
Occorre illustrare in modo chiaro e comprensibile per quale motivo la decisione

impugnata deve essere corretta o perché l'imposizione doganale contestata è errata. Bisogna inoltrare anche l'eventuale versione e-dec rettificata, la quale però non sostituisce la motivazione.

☞ **Se le prescrizioni relative a forma e contenuto non sono osservate, non si entra nel merito del ricorso.**

### 4.3 Mezzi di prova

Le modifiche di una decisione d'imposizione vincolante (decisione d'imposizione dazio [IMD] / decisione d'imposizione IVA [IMI] / giustificativo doganale d'esportazione) mediante ricorso devono essere giustificate con mezzi di prova adeguati. Ai mezzi di prova sono poste esigenze elevate. Spesso le conferme e i mezzi di prova allestiti dopo l'imposizione non soddisfano tali esigenze.

Occorre allegare i documenti di scorta presentati in occasione dell'imposizione e quelli indicati nella decisione nonché gli atti non ancora presi in considerazione che giustificano la modifica richiesta, ad esempio:

- **ricorsi tariffali:** campioni identificabili, confezionati nell'imballaggio originale e provenienti dall'invio in questione, schede del prodotto, cataloghi, ricette, descrizioni del processo di fabbricazione, distinte di carico, elenchi dei pesi, indicazioni su eventuali visite al domicilio ecc.
- **modifiche del regime:** giustificativi che comprovano l'errore per il regime scelto, copie di eventuali autorizzazioni, imposizioni precedenti, conferme di ripresa (merci di ritorno), prove della riesportazione o del transito ecc.

## 5 Spese

### 5.1 In caso di accoglimento del ricorso

In caso di accoglimento del ricorso, la modifica della relativa decisione d'imposizione è di regola soggetta a emolumento. Quest'ultimo ammonta almeno a 30 franchi.

☞ **In caso di valore litigioso esiguo (pochi o nessun tributo in gioco) di regola non vale la pena presentare un ricorso!**

### 5.2 In caso di respingimento del ricorso

La procedura di ricorso prevede un onere di spesa. Per il trattamento dei ricorsi è pertanto necessario versare un anticipo delle spese entro il termine stabilito dall'AFD (vedi art. 63 cpv. 4 PA).

Se l'anticipo delle spese non viene versato in tempo utile, non si entra nel merito del ricorso. Per la decisione di non entrata nel merito vengono rimosse spese processuali (minimo fr. 100).

☞ **Per evitare spese processuali, fino all'allestimento della decisione di non entrata nel merito i ricorrenti hanno la possibilità di ritirare il ricorso per scritto.**

## 6 Restituzione dell'IVA riscossa in eccedenza entro il termine di prescrizione

Se l'importatore registrato come contribuente in Svizzera non può dedurre integralmente come imposta precedente l'imposta sull'importazione nel suo conteggio trimestrale destinato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale Imposta sul valore aggiunto) o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, ai sensi

dell'articolo 59 della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20) vi è il diritto alla restituzione dell'imposta riscossa in eccedenza o non dovuta. Tale diritto si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

☞ **Se è possibile dedurre integralmente l'imposta precedente, l'AFD deve respingere la domanda di restituzione dell'imposta. In questi casi è pertanto consigliabile rinunciare a presentare una domanda all'AFD.**

## 7 Ricorsi senza possibilità di successo

Nella tabella riportata di seguito sono illustrati alcuni generi di ricorsi (elenco non esaustivo) che di regola sono privi di possibilità di successo e pertanto causano per lo più solo spese inutili.

| Genere   | Motivo  | Spese   |
|--|---|---|
| Il termine di ricorso non è stato rispettato.  | Non si entra nel merito del ricorso.  | Spese per la decisione di non entrata nel merito: minimo 100 franchi                        |
| Il valore litigioso è molto esiguo.  | Gli emolumenti riscossi, ad esempio, per la modifica della decisione d'imposizione superano l'importo per cui è stata richiesta la restituzione.  | Emolumento minimo: 30 franchi   |
| Prova dell'origine rilasciata a posteriori; non vi è stata un'imposizione provvisoria.   | Una prova dell'origine rilasciata dopo la dichiarazione doganale non autorizza, al momento dell'imposizione definitiva, a un'imposizione all'aliquota preferenziale. Il ricorso viene respinto. | Anticipo delle spese o spese per la decisione di non entrata nel merito: minimo 100 franchi |
| Presentazione di una prova dell'origine valida solo dopo che è scaduto il termine per l'imposizione provvisoria.                                   | Se in caso di un'imposizione provvisoria (art. 39 LD) non viene rispettato il termine per presentare la documentazione necessaria, non si entra nel merito del ricorso.                         | Anticipo delle spese o spese per la decisione di non entrata nel merito: minimo 100 franchi |
| Domanda di restituzione (parziale) dell'imposta sull'importazione; l'importatore ha però diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente. | In questi casi l'AFD deve respingere la domanda (art. 59 LIVA).   | Onere lavorativo inutile per tutti gli interessati  |